INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 27

Riunioni delle Commissioni consultive

Per la validita' delle riunioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno 7 membri; per la validita' delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 5) e 6) del terzo comma nonche' quelli indicati nel quinto comma dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 23 aprile 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Sesto — Organi dell'Amministrazione
Capo	I — Organi collegiali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-27-riunioni-delle-commissioni-consultive/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it